



PPR

**QUESITI RICORRENTI E DI INTERESSE GENERALE  
SULLA PERIMETRAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI**

## **QUESITI RICORRENTI E DI INTERESSE GENERALE SULLA PERIMETRAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI**

Nel presente documento sono raccolti i quesiti ricorrenti in merito all'attività di ricognizione degli immobili e delle aree di cui agli articoli 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), operata congiuntamente dalla Regione Piemonte e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito Ministero) attraverso un Comitato Tecnico appositamente istituito e secondo le modalità disciplinate dal Protocollo d'intesa, sottoscritto il 28 marzo 2008, e dal suo Disciplinare di attuazione, siglato in data 11 luglio 2008 e integrato il 27 gennaio 2010.

L'attività di ricognizione è stata condotta sulla base di specifici criteri condivisi in sede di Comitato tecnico e gli esiti della stessa sono stati oggetto di comunicazioni dirette ai Comuni interessati, affinché verificassero le informazioni trasmesse e segnalassero eventuali errori o omissioni, e di successiva pubblicazione all'interno degli elaborati del Piano paesaggistico regionale (Ppr), adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 e approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017. In particolare, costituiscono riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche le perimetrazioni rappresentate nella Tavola P2 (scala 1:100.000) e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte (Prima e Seconda parte) che, oltre a riportare i sopra citati criteri e a descrivere il fine e le modalità dell'attività di ricognizione, fornisce una rappresentazione cartografica dei beni a scala di maggior dettaglio nonché, per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurarne la tutela e le relative indicazioni applicative.

Grazie alla diffusa attività di comunicazione, volta a garantire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, sono pervenute nel tempo numerose segnalazioni e richieste di chiarimento. I contributi raccolti, oltre a rilevare criticità effettive, il cui superamento ha consentito di migliorare la precisione degli elaborati, hanno evidenziato difficoltà interpretative su alcuni aspetti, che si ritiene opportuno condividere perché possano contribuire a un generale miglioramento della comprensibilità del Piano paesaggistico regionale (Ppr).

## **INDICE**

### **QUESITI RELATIVI AI BENI TUTELATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE**

È confermata la vigenza delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relative a beni non più esistenti o per i quali vi sono oggettive difficoltà di individuazione del perimetro rispetto ai dati forniti dal provvedimento?

Perché l'attività di ricognizione ha confermato la validità di dichiarazioni di notevole interesse pubblico relative ad aree il cui valore paesaggistico sembra essersi ridotto rispetto alla data di istituzione del vincolo?

I Comuni possono precisare alla scala di dettaglio degli strumenti urbanistici locali il perimetro dei beni che, pur essendo sostanzialmente simili a quelli riportati sui piani regolatori, presentano rispetto a questi lievi divergenze?

In che modo è possibile sanare eventuali errori o imprecisioni nella perimetrazione del bene, rispetto alla descrizione fornita dal provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico?

È confermata la validità dei provvedimenti autorizzativi rilasciati sulla base delle perimetrazioni in possesso dei Comuni, divergenti rispetto a quelle riportate sul Ppr approvato, se antecedenti alla data di approvazione?

Da che cosa deriva la classificazione del bene secondo le lettere a), b), c) e d) di cui all'articolo 136, comma 1 del Codice?

Perché la denominazione del bene riportata sul Ppr non corrisponde alla reale toponomastica e/o l'elenco dei Comuni in essa riportato non risulta corretto?

Perché dalla ricognizione non risultano tutti i beni vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004?

### **QUESITI RELATIVI AI BENI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE**

In che modo è possibile sanare eventuali errori o imprecisioni relativi all'individuazione cartografica dei beni riportata sul Ppr?

Richiesta di chiarimenti relativi ai corpi idrici tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c).

Richiesta di chiarimenti relativi alle montagne tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera d).

Richiesta di chiarimenti relativi ai ghiacciai e circhi glaciali tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera e) e alla loro esatta localizzazione.

Richiesta di chiarimenti relativi a parchi, riserve e territori di protezione esterna ai parchi tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera f).

Richiesta di chiarimenti relativi ai territori coperti da foreste e da boschi tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g).

Richiesta di chiarimenti relativi agli usi civici tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h).

Richiesta di chiarimenti relativi alle zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m).

## **QUESITI RELATIVI AI BENI TUTELATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE**

**È confermata la vigenza delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relative a beni non più esistenti o per i quali vi sono oggettive difficoltà di individuazione del perimetro rispetto ai dati forniti dal provvedimento?**

Nel corso della ricognizione, il Comitato Tecnico incaricato ha individuato alcuni beni paesaggistici per i quali l'istruttoria svolta necessitava di maggiori specificazioni. In questi casi, il Comitato ha stabilito di rimandare alla Commissione regionale ex articolo 137 del Codice la decisione di conferma, modifica o rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, attraverso l'attivazione delle necessarie procedure. Fino a tale pronunciamento è confermata la vigenza del vincolo, il cui perimetro è stato individuato sulla base dei dati forniti dal provvedimento.

Rientrano fra tali beni, identificati con asterisco nell'*Indice degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico* della Prima parte del Catalogo, quelli per i quali l'attività di ricognizione ha riscontrato le seguenti criticità:

1. difficoltà di correlazione tra i riferimenti catastali storici e quelli attuali, per diversità delle fonti cartografiche o consistenti modifiche catastali avvenute, ad esempio, per frazionamenti o accorpamenti di particelle;
2. difficoltà o impossibilità di definizione certa del perimetro, imputabile alla carenza, incompletezza o inadeguatezza delle informazioni necessarie per la corretta rappresentazione;
3. consistente alterazione dello stato dei luoghi, a seguito della quale l'oggetto della tutela risulta non più esistente o compromesso al punto da rendere irriconoscibili i valori alla base del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

In attesa dei necessari approfondimenti istruttori, che saranno svolti dalla competente Commissione regionale, per questi beni non sono state dettate specifiche prescrizioni d'uso.

**Perché l'attività di ricognizione ha confermato la validità di dichiarazioni di notevole interesse pubblico relative ad aree il cui valore paesaggistico sembra essersi ridotto rispetto alla data di istituzione del vincolo?**

L'attività di ricognizione dei beni paesaggistici, prevista dall'articolo 143 del Codice, è finalizzata esclusivamente al censimento dei provvedimenti di tutela, nonché alla delimitazione del perimetro del bene in scala idonea all'identificazione e alla definizione di specifiche prescrizioni d'uso. Pertanto, il Comitato Tecnico si è limitato a verificare la sussistenza dei requisiti normativi richiesti negli specifici casi, senza entrare nel merito della permanenza dei valori che avevano originariamente ispirato il provvedimento. Tutti i beni paesaggistici, indipendentemente dal loro livello di compromissione, sono stati quindi perimetrati attraverso l'uso dei sistemi informativi geografici (GIS) e le relative prescrizioni d'uso sono state dettate perseguendo, a seconda dei casi, la conservazione o il recupero dei valori originariamente tutelati.

**I Comuni possono precisare alla scala di dettaglio degli strumenti urbanistici locali il perimetro dei beni che, pur essendo sostanzialmente simili a quelli riportati sui piani regolatori, presentano rispetto a questi lievi divergenze?**

La delimitazione del perimetro dei beni paesaggistici è stata effettuata sulla base di specifici criteri (descritti nella Prima parte del Catalogo) condivisi e approvati dal Comitato Tecnico in data 4 febbraio 2010, riportando sulla cartografia regionale la descrizione fornita dal provvedimento di tutela. Lievi scostamenti del perimetro possono essere dovuti alla trasposizione dello stesso su basi cartografiche diverse (errori di georeferenziazione, maggior dettaglio della base cartografica di riferimento, diversa rappresentazione del riferimento cartografico utilizzato per la perimetrazione).

In sede di adeguamento dei piani regolatori generali al Ppr, sarà possibile, in relazione agli scostamenti sopra citati, precisare, alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico comunale, la delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici. In attesa dell'adeguamento dei piani locali, i Comuni possono comunque richiedere le precisazioni o specificazioni di cui sopra, qualora necessarie alla corretta applicazione della tutela. Le istanze dovranno essere accompagnate da una documentazione dettagliata e gli adeguamenti saranno verificati d'intesa fra la Regione e il Ministero.

**In che modo è possibile sanare eventuali errori o imprecisioni nella perimetrazione del bene, rispetto alla descrizione fornita dal provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico?**

I Comuni che, a seguito dell'informativa trasmessa nel mese di ottobre 2013 o durante la fase di pubblicazione conseguente all'adozione del 2015, hanno segnalato differenze tra i perimetri riportati sul Ppr e quelli in loro possesso – non riconducibili alla mera trasposizione degli stessi su basi cartografiche differenti – sono stati contattati e/o convocati per un confronto. Nei casi in cui l'apporto di nuovi elementi conoscitivi da parte delle amministrazioni comunali abbia fatto emergere inesattezze nella definizione dei perimetri, questi sono stati corretti e nuovamente convalidati in sede di Comitato Tecnico.

Con l'approvazione del Ppr, eventuali ulteriori richieste di rettifica degli elaborati, conseguenti a errate localizzazioni o perimetrazioni dei beni paesaggistici, saranno verificate d'intesa fra la Regione e il Ministero.

**È confermata la validità dei provvedimenti autorizzativi rilasciati sulla base delle perimetrazioni in possesso dei Comuni, divergenti rispetto a quelle riportate sul Ppr approvato, se antecedenti alla data di approvazione?**

Le perimetrazioni esito della ricognizione dei beni paesaggistici, rappresentate nel Catalogo e nella Tavola P2, operano in regime di salvaguardia a partire dalla nuova adozione del Ppr, avvenuta con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015, con la sola esclusione del perimetro dei beni identificati con numero di riferimento regionale A094, B013 e B052 che, essendo stato rettificato dal Comitato Tecnico il 30 marzo 2016, data successiva all'adozione, risultano operanti dall'adozione della deliberazione di assunzione delle determinazioni rispetto alle osservazioni pervenute (avvenuta con D.G.R. n. 33-4204 del 14 novembre 2016).

**Da che cosa deriva la classificazione del bene secondo le lettere a), b), c) e d) di cui all'articolo 136, comma 1 del Codice?**

Il Comitato Tecnico incaricato della ricognizione dei beni paesaggistici ha altresì provveduto a individuare, per ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico emanata ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice, la corrispondente lettera indicata nel comma 1 del medesimo articolo 136. Tale classificazione è stata determinata sulla base di specifici criteri, condivisi e approvati dal Comitato Tecnico in data 20 luglio 2011, tenendo conto dei principali elementi caratterizzanti che hanno mosso l'azione di tutela e in coerenza con la classificazione assegnata a contesti simili o esplicitamente indicata nei testi dei provvedimenti o nei verbali delle competenti Commissioni provinciali per la tutela delle bellezze naturali.

**Perché la denominazione del bene riportata sul Ppr non corrisponde alla reale toponomastica e/o l'elenco dei Comuni in essa riportato non risulta corretto?**

Nell'ambito dell'attività di ricognizione, il Comitato Tecnico si è limitato a riportare testualmente il titolo citato nella rubrica del provvedimento, ivi compresi i limiti amministrativi in essa indicati, lasciando inalterati eventuali refusi. Contestualmente, si è provveduto a verificare i comuni effettivamente interessati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico, riportandone l'elenco esatto nelle tabelle riepilogative contenute nella Prima parte del Catalogo.

**Perché dalla ricognizione non risultano tutti i beni vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004?**

L'attività di ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico si riferisce ai soli beni paesaggistici, normati dalla Parte Terza del Codice, tralasciando i beni culturali, oggetto della Parte Seconda. Questi ultimi, qualora rivestano un interesse anche paesaggistico, possono rientrare fra le componenti paesaggistiche rappresentate nella Tavola P4 e incluse negli Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio o, se ricompresi all'interno di beni *ex* articoli 136 e 157 del Codice, sono indicati nelle relative Schede del Catalogo nella sezione "Altri strumenti di tutela".

## **QUESITI RELATIVI AI BENI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE**

### **In che modo è possibile sanare eventuali errori o imprecisioni relativi all'individuazione cartografica dei beni riportata sul Ppr?**

Rispetto ai beni tutelati ai sensi dell'articolo 142 del Codice, si ricorda che la tutela *ex lege* è determinata dalla presenza di fatto del bene, indipendentemente dalla sua individuazione operata attraverso specifici atti; pertanto, laddove vi sia contrasto tra la rappresentazione cartografica riportata dal Ppr e la presenza di fatto del bene come risultante dalla norma, è quest'ultima a prevalere. Tale considerazione, tuttavia, non riduce l'importanza dell'attività di ricognizione e rappresentazione in scala idonea delle aree tutelate per legge operata dal Ppr, rivolta a consentire l'immediata individuazione e localizzazione dei beni paesaggistici e ad agevolare l'attività autorizzatoria delle pubbliche amministrazioni.

Le segnalazioni di errate localizzazioni o perimetrazioni dei beni paesaggistici ex articolo 142 del Codice, pervenute a seguito dell'informativa trasmessa nel mese di ottobre 2013 o durante la fase di pubblicazione conseguente all'adozione del 2015, sono state quindi verificate d'intesa fra la Regione e il Ministero e, quando ritenute giustificate, hanno dato luogo alla correzione dei perimetri e alla loro convalida in sede di Comitato Tecnico.

Nel caso dei corpi idrici tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), al fine di garantire certezza giuridica e consentire un tempestivo e costante aggiornamento delle delimitazioni, anche precedentemente alla deliberazione di assunzione delle controdeduzioni (adottata con D.G.R. n. 33-4204 del 14 novembre 2016), tutte le correzioni apportate sono state oggetto di deliberazione da parte della Giunta regionale.

Con l'approvazione del Ppr, eventuali ulteriori richieste di rettifica degli elaborati derivanti da errate localizzazioni o perimetrazioni dei beni paesaggistici saranno verificate d'intesa fra la Regione e il Ministero e, secondo quanto previsto dalla L.r. 56/1977, articolo 10, comma 4, l'eventuale conseguente aggiornamento del Ppr non costituirà variante allo strumento di pianificazione e sarà assunto con deliberazione della Giunta regionale.

In sede di adeguamento degli strumenti di pianificazione locale, i Comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, possono inoltre precisare, alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico comunale, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui agli articoli 142 del Codice, sulla base di quanto disposto negli articoli delle Norme di Attuazione relative a tali categorie di beni. In attesa dell'adeguamento dei piani locali, i Comuni possono comunque richiedere le precisazioni o specificazioni di cui sopra, qualora necessarie alla corretta applicazione della tutela. Le istanze dovranno essere accompagnate da una documentazione dettagliata e gli adeguamenti saranno verificati d'intesa fra la Regione e il Ministero.

### **Richiesta di chiarimenti relativi ai corpi idrici tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c).**

Il Ppr rappresenta, nella Tavola P2 e nel Catalogo, il sistema dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del Codice, riportandone l'intero percorso, indipendentemente dal tratto oggetto di specifica tutela. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146, rientrano fra questi corpi idrici tutti i fiumi e torrenti per l'intero percorso, nonché i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (di seguito Regio Decreto), relativamente ai tratti in esso indicati, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 142 del Codice. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr, i Comuni, di intesa con il Ministero e la Regione, possono precisare la delimitazione del tracciato dei corpi idrici, anche con riferimento ai singoli tratti indicati dal Regio Decreto.

Di seguito sono trattati alcuni temi specifici relativi alla perimetrazione dei corpi idrici:

***Alcuni dei corpi idrici identificati nel corso della ricognizione e riportati nella Tavola P2 e nel Catalogo non sembrano presentare requisiti di rilevanza paesaggistica.***

L'attività di ricognizione dei beni paesaggistici, prevista dall'articolo 143 del Codice, è finalizzata esclusivamente alla delimitazione e rappresentazione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142. Pertanto, il Comitato Tecnico si è limitato a verificare l'individuazione cartografica dei beni assoggettati a tutela *ope legis*, senza entrare nel merito della presenza di specifici valori paesaggistici. Tutti i beni paesaggistici, indipendentemente dal loro livello di compromissione riconducibile ad azioni antropiche o a eventi naturali, sono stati quindi perimetrati attraverso l'uso dei sistemi informativi geografici (GIS). Nel caso dei beni tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), l'eventuale irrilevanza ai fini paesaggistici del bene, con conseguente inclusione in apposito elenco di derubricazione dello stesso, potrà essere valutata successivamente dalla Regione, di concerto con il Ministero, ai sensi dell'articolo 142, comma 3.

***La denominazione del corpo idrico non corrisponde a quella nota o riportata negli strumenti urbanistici locali.***

Nell'ambito dell'attività di ricognizione, il Comitato Tecnico ha riportato testualmente la denominazione del corpo idrico indicata nel testo del Regio Decreto.

Contestualmente, ai fini di un'univoca individuazione del bene, si è provveduto a integrare le informazioni del dato regionale, assegnando a ogni singolo corpo idrico la denominazione desunta dalla Carta Tecnica Regionale, dalla cartografia storica dell'Istituto Geografico Militare, dal Catasto Originale d'Impianto e dalle tavole dei Piani Regolatori Generali Comunali. La toponomastica completa è riportata nell'*Elenco dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua individuati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del D.lgs. 41/2004* della Seconda parte del Catalogo.

***È confermata la sussistenza del vincolo paesaggistico su corpi idrici intubati?***

Sì. L'interesse paesaggistico del corso d'acqua è riconducibile innanzitutto a fattori fisico-geografici, prima ancora che estetico-percettivi; pertanto gli interventi di intubamento del corpo idrico non inficiano la tutela ai sensi dell'articolo 142 Codice.

***È confermata la sussistenza del vincolo paesaggistico anche sui corpi idrici che non sono indicati quali acque pubbliche nelle carte catastali?***

Sì. Per l'operatività del vincolo paesaggistico sui corsi d'acqua, l'iscrizione negli elenchi di cui al Regio Decreto assume efficacia costitutiva ai fini della rilevanza paesaggistica degli stessi.

***È confermata la sussistenza del vincolo paesaggistico su corpi idrici inseriti negli elenchi suppletivi?***

Sì. Gli elenchi delle acque pubbliche, utilizzati per la ricognizione dei beni paesaggistici, sono costituiti dagli elenchi di cui al Regio Decreto del 1933, n. 1775, e dai successivi elenchi suppletivi.

**Richiesta di chiarimenti relativi alle montagne tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera d).**

Il Ppr rappresenta, nella Tavola P2 e nel Catalogo, le montagne tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera d), ovvero le aree situate a quote superiori ai 1600 metri s.l.m. per la

catena alpina e ai 1200 metri s.l.m. per la catena appenninica, come indicate dalle curve di livello riportate nella cartografia di riferimento regionale.

**Richiesta di chiarimenti relativi ai ghiacciai e circhi glaciali tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera e) e alla loro esatta localizzazione.**

I ghiacciai sono stati individuati a partire dal Censimento effettuato dal Catasto dei Ghiacciai Italiani – Vol. II Ghiacciai del Piemonte Comitato Glaciologico Italiano (1961). L'individuazione dei circhi glaciali è stata effettuata sulla base della ricerca "I circhi glaciali del Piemonte", svolta dall'Università degli Studi di Torino su incarico della Regione nel 1995. Entrambi i dati sono rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo.

**Richiesta di chiarimenti relativi a parchi, riserve e territori di protezione esterna ai parchi tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera f).**

Le aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera f) del Codice, elencate nella Seconda parte del Catalogo, corrispondono al sistema regionale delle aree protette e ai territori di protezione esterna individuati dalla normativa regionale vigente (articoli 4 e 6 della L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"). Tali aree sono rappresentate nella Tavola P2 e nel Catalogo, i loro confini sono quelli definiti dalla L.r. 19/2009 e s.m.i. e dai provvedimenti istitutivi delle aree protette nazionali.

**Richiesta di chiarimenti relativi ai territori coperti da foreste e da boschi tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g).**

Il Ppr rappresenta i boschi nella Tavola P2 e nel Catalogo. Tale individuazione indicativa è avvenuta sulla base del Piano Forestale Regionale e degli altri strumenti di pianificazione forestale previsti dalla L.r. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", utilizzando i dati della Carta Forestale (edizione 2000).

Indipendentemente dalla rappresentazione schematica contenuta nella Tavola P2, per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche l'individuazione del bosco tutelato ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g) del Codice deve avvenire applicando la definizione contenuta nella normativa statale e regionale vigente.

A tale proposito si segnala che IPLA, su incarico dal Settore Foreste della Regione Piemonte, ha recentemente concluso l'aggiornamento della Carta forestale regionale, adottando, per l'individuazione delle superfici boscate, la definizione della L.r. 4/2009 (ampiezza non inferiore a 2.000 m<sup>2</sup>, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20%). Il dato, che è comunque suscettibile di verifiche e precisazioni alla scala di dettaglio, è il più accurato e aggiornato attualmente a disposizione e può essere liberamente scaricato dal Sistema Informativo Forestale Regionale (SIFOR) e dal Geoportale Piemonte (voce "CARTA FORESTALE - EDIZIONE 2016"), costituendo un'adeguata base di partenza per l'individuazione dell'effettiva estensione del bosco.

**Richiesta di chiarimenti relativi agli usi civici tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h).**

***Come può essere reperito il dato relativo all'esatta localizzazione degli usi civici presenti sul territorio comunale?***

La L.r. 29/2009 "Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici" prevede, all'articolo 14, che la ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale e la relativa individuazione cartografica sono effettuate attraverso apposite procedure di accertamento.

Secondo quanto previsto dal Regolamento regionale 8-R/2016, di attuazione della citata legge, gli accertamenti demaniali possono essere disposti dalla Giunta regionale, sulla base di un Piano straordinario di accertamento, oppure con provvedimento del Comune, e avvengono, in entrambi i casi, avvalendosi di esperti

appositamente incaricati. L'accertamento demaniale di iniziativa comunale diviene efficace a seguito di approvazione da parte struttura regionale o provinciale competente in materia di usi civici, che si limita a verificare il rispetto delle procedure previste dal Regolamento.

In attesa del dato definitivo esito della ricognizione, il Ppr individua con un apposito simbolo nella Tavola P2 e nel Catalogo i Comuni in cui sono presenti usi civici, senza riportarne l'esatta localizzazione.

### ***Qual è il Settore regionale competente in materia di usi civici?***

La struttura regionale competente in materia è il Settore Contratti – Persone giuridiche – Espropri – Usi Civici della Direzione Affari istituzionali e Avvocatura, [http://www.regione.piemonte.it/usi\\_civici/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/usi_civici/index.htm).

### **Richiesta di chiarimenti relativi alle zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m).**

Il Ppr rappresenta, nella Tavola P2 e, in scala di maggior dettaglio, nel Catalogo, le zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) del Codice, ovvero le aree di interesse archeologico oggetto di specifico provvedimento ai sensi dell'articolo 10 del Codice stesso, nonché le aree soggette a prescrizione di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice, alle quali è stata riconosciuta, in sede di ricognizione, una rilevanza paesaggistica, determinata dagli elementi archeologici presenti, entrati a far parte del paesaggio, caratterizzandolo, come aspetti qualificanti di preminenza visiva.

Si chiarisce, pertanto, che non sono ricomprese fra le zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) del Codice quelle soggette ad altre forme di tutela territoriale preventiva che la Soprintendenza Archeologia del Piemonte ha attivato nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali. L'elenco complessivo delle zone di interesse archeologico è pubblicato nella Seconda parte del Catalogo.